

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI***ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020***AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e se il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente****1. Intermediario che entra in contatto con il cliente**

Nome e cognome	Cristiana Civitella		
Sezione RUI	B	N. iscrizione RUI	B000119499
Data iscrizione	17/03/2021	Telefono	06 8413627
Indirizzo	Viale Parioli, 56 – 00197 Roma		
E-mail	info@wbcsrl.com	Sito internet	www.wbcsrl.com

Nella sua qualità di:

- ☐ Ditta individuale
- ☒ Rappresentante legale
- ☒ Responsabile dell'attività di intermediazione
- ☐ Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker (dipendente)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- ☐ Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker, anche a titolo accessorio, compilare il seguente riquadro. Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker:

Nome e cognome / Denominazione sociale			
N. iscrizione RUI Sez. E (o E accessorio)		Data iscrizione	
Sede legale			
Telefono		E-mail / PEC	

2. Attività svolta per conto di

Denominazione sociale	We Brokers Caspie S.r.l.
Sede legale	Viale Parioli, 56 – 00197 Roma



Sedi operative	Via Luigi Luciani, 41 – 00197 Roma; Via Benedetto Dei, 2/A – 50127 Firenze		
N. iscrizione RUI Sez. B	B000548638	Data iscrizione	06/05/2016
Telefono	06 8413627	Sito internet	www.wbcsrl.com
E-mail	info@wbcsrl.com	PEC	webcsrl@pec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it). Autorità competente alla vigilanza: IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- ☒ L'attività del broker We Brokers Caspie S.r.l. viene svolta su incarico del cliente.
- ☐ Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 (collaborazione orizzontale):
_____ Sezione _____ Ruolo: emittente / collocatore.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il broker dichiarano che:

- non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario (barrare l'opzione ricorrente):

- ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente;
- ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto basata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato alle esigenze del cliente;
- ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso informa il contraente che l'elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet www.wbcsrl.com ed è disponibile presso i propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere tale elenco;
- ☐ fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice.



SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del contratto è rappresentato da (nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti):

- ☐ onorario corrisposto dal cliente pari a euro _____ (ove non sia possibile specificare l'importo, indicare il metodo di calcolo; in caso di incarico scritto in cui sia definito l'importo o il metodo di calcolo è possibile fare riferimento all'incarico);
- ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- ☐ altra tipologia di compenso: _____;
- ☐ combinazione delle diverse tipologie di compenso;
- ☐ nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b) Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c. auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi si considerano pagati direttamente all'impresa, con effetto liberatorio per il contraente, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa con l'intermediario ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private. Con riferimento al contratto proposto, il rischio è collocato con l'impresa:

- ☐ con autorizzazione ex art. 118 del Codice (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente);
- ☐ senza autorizzazione ex art. 118 del Codice (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente).

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a)** L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.



- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente, l'assicurato o l'avente diritto ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker, tramite consegna a mano, posta o supporto informatico, ai seguenti recapiti:

Posta	We Brokers Caspie S.r.l. – Ufficio Reclami – Viale Parioli, 56 – 00197 Roma		
E-mail	reclami@wbcsrl.com	PEC	webcsrl@pec.it

Il modulo per la presentazione del reclamo è disponibile sul sito www.wbcsrl.com. Qualora il contraente o l'assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla sua ricezione, può rivolgersi all'IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c) Il contraente, l'assicurato o l'avente diritto ha inoltre facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.
- d) Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06 85796538, e-mail fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193; per tutte le informazioni pertinenti si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

We Brokers Caspie S.r.l.